

STATUTO ANFFAS ONLUS

Art. 1	Costituzione
Art. 2	Sede
Art. 3	Finalità e Attività
Art. 4	Risorse economiche
Art. 4 bis	Denominazione e segni sociali
Art. 5	Soci
Art. 5.1	Autonomi Enti a marchio Anffas
Art. 6	Cessazione dalla qualità di socio
Art. 7	Organi dell'Associazione
Art. 8	Assemblee: convocazioni
Art. 9	Assemblee: quorum costitutivi e deliberativi
Art. 10	Assemblee: poteri
Art. 11	Consiglio Direttivo Nazionale: composizione
Art. 12	Consiglio Direttivo Nazionale: funzionamento
Art. 13	Consiglio Direttivo Nazionale: poteri
Art. 14	Consiglio Direttivo Nazionale: decadenza del consigliere
Art. 15	Presidente Nazionale
Art. 15 bis	Vicepresidenti Nazionali
Art. 16	Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 17	Collegio dei Proviviri
Art. 18	Comitato Tecnico - Scientifico
Art. 19	Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni Locali Socie
Art. 20	Bilancio ed avanzi di gestione
Art. 21	Durata dell'Associazione
Art. 22	Scioglimento
Art. 23	Regolamento Generale
Art. 24	Norme di rinvio
Art. 25	Norma transitoria di attuazione

Articolo 1 – COSTITUZIONE

È istituita “l'Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale A.N.F.F.A.S. (ANFFAS, Anffas) - ONLUS”. In breve denominabile anche “ANFFAS - ONLUS”. Tale denominazione, o la denominazione abbreviata ANFFAS ONLUS, sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in Roma. La sede legale può essere trasferita in altra città o regione solo con delibera dell'assemblea straordinaria delle Associazioni locali socie, e ciò comporterà modifica dell'attuale Statuto. Il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello Statuto. Le Associazioni locali socie devono essere tempestivamente informate del trasferimento della sede.

Articolo 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione ha struttura democratica, opera prevalentemente su base di volontariato; le cariche sociali sono gratuite. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà e di promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, della ricerca scientifica, della formazione, della beneficenza, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazione di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue il proprio scopo anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- a) stabilire e mantenere rapporti con gli Organi governativi e legislativi internazionali, europei, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art. 19;
- b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario a tutela delle persone con disabilità e loro famigliari;
- c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;
- d) promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso il percorso di "presa in carico";
- e) promuovere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e grado; formare persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività gestite dalle realtà appartenenti all'unitaria struttura Anffas Onlus;
- f) promuovere lo sviluppo di strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi - ludico motori - pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali, anche in modo tra loro congiunto. Ciò può avvenire anche attraverso la promozione, la partecipazione e/o la costituzione di enti di

gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, favorendo la consapevolezza di un problema sociale e non privato;

g) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano prioritariamente i temi afferenti alla disabilità.

h) assumere, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva e/o relazionale, da soli non fanno o non possono rappresentarsi.

Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse.

Articolo 4 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote sociali;
- contributo obbligatorio delle Associazioni locali socie;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Articolo 4 bis DENOMINAZIONE E SEGNI SOCIALI

La denominazione è: “Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale”. I segni sociali sono: l’originario acronimo “ANFFAS” – “Anffas” ed il marchio, ovvero “Una Rosa Blu, supportata da un tutore, con inciso Anffas sull’unica foglia, il tutto riquadrato”. I segni sociali (Marchio Anffas Onlus) devono essere usati da tutte le realtà appartenenti all’unitaria struttura Anffas Onlus, in qualsiasi segno distintivo e/o comunicazione.

Il marchio Anffas Onlus, è stato registrato, a far data dal 22/02/2000, presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ed è contraddistinto dal n. 00897458. L’utilizzo della denominazione e del marchio è prerogativa esclusiva di Anffas Onlus.

L’utilizzo del marchio è concesso e/o revocato ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale.

L’utilizzo del marchio è concesso a titolo gratuito.

Le Associazioni locali socie hanno il diritto ed il dovere di utilizzare il marchio Anffas Onlus, nonché ad aggiungere, quale segno distintivo di appartenenza all’unitaria struttura associativa, tale marchio alla loro denominazione specifica. Nell’eventualità di esclusione o recesso da socio il diritto all’utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente.

Per quanto riguarda gli autonomi Enti di cui all’art. 5.1, essi potranno utilizzare il marchio, se ed in quanto specificamente autorizzati, a insindacabile giudizio, dal Consiglio Direttivo Nazionale, e previa stipula di apposito accordo sottoscritto tra le parti.

Articolo 5 – SOCI

Sono soci dell’Associazione quelle Associazioni locali che garantiscano:

- scopo istituzionale analogo a quello di cui all’art. 3;
- una struttura associativa democratica;
- la possibilità di associarsi ai parenti entro il quarto grado, ad affini entro il secondo grado, a tutori, curatori, amministratori di sostegno o affilianti di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e, comunque, nel limite di tre per singola persona disabile. Possono altresì associarsi persone che prendano parte alla vita e all’attività dell’Associazione locale socia da almeno un anno. Il numero di tali associati non potrà essere superiore al trenta per cento del numero complessivo degli associati stessi;
- che l’attività istituzionale ed associativa dei propri associati sia svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite;
- che la qualifica di socio dei propri associati non decada con il decesso della persona con disabilità.

Di norma non può essere ammessa come Socio più di una Associazione per singolo Comune.

Le Associazioni locali socie hanno parità di diritti e di doveri.

L’ammissione a Socio delle Associazioni locali è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Tutte le Associazioni locali socie sono tenute al pagamento di una identica quota annuale, da versarsi con le modalità previste da successive delibere del Consiglio Direttivo Nazionale.

Le Associazioni locali socie sono, inoltre, tenute al versamento di un contributo associativo obbligatorio determinato dall'Assemblea. I criteri e le modalità per la determinazione del contributo sono sanciti nel Regolamento.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta a tutte le Associazioni locali socie in regola con il pagamento della quota associativa e del contributo associativo obbligatorio.

Le Associazioni locali socie hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le Associazioni locali socie hanno diritto ad eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione e ad essere informati sulle attività della stessa.

Le Associazioni locali socie sono obbligate all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Le Associazioni locali socie sono inoltre obbligate, a garanzia primaria degli utenti, a:

- 1) adottare una carta dei servizi, conforme allo schema tipo predisposto da Anffas Onlus, comprensiva dei livelli minimi di qualità;
- 2) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus;
- 3) certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di euro 516.457; tale somma sarà rivalutabile in base agli indici di svalutazione della moneta, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale;
- 4) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad uno o più dei diversi Enti facenti parte dell'unitaria struttura Anffas aventi forma di ONLUS;
- 5) costituire, aderire e partecipare agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie del territorio della Regione di riferimento.

Le Associazioni locali socie hanno piena autonomia giuridica e conservano, pertanto, la loro autonomia decisionale, operativa e patrimoniale secondo i loro Statuti e delegano gli interventi per le attività sovraregionali all'Associazione Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

Per mantenere la qualifica di socio, oltre ai requisiti di cui ai punti precedenti, le Associazioni locali socie, che hanno dato origine ad autonomi enti collegati, dovranno fornirne elenco ad Anffas Onlus ed aggiornarlo ogni anno.

5.1 AUTONOMI ENTI A MARCHIO ANFFAS

Le strutture associative potranno promuovere la costituzione di autonomi Enti e/o parteciparvi, quali: Associazioni riconosciute o non riconosciute, Fondazioni, Cooperative Sociali, Consorzi, gruppi ed associazioni sportive, anche al fine di provvedere alla gestione di servizi, utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. Tra tali Enti rientrano anche quelli non costituiti per iniziativa delle singole strutture associative.

Anche per tali Enti sussiste l'obbligo di adeguare il proprio ordinamento interno ai medesimi requisiti, di seguito esplicitati, analoghi a quelli previsti all'art. 5, per quanto compatibili con la forma giuridica prescelta:

- 1) adottare una carta dei servizi, conforme allo schema tipo predisposto da Anffas Onlus, comprensiva dei livelli minimi di qualità;
- 2) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus ed inviandone annualmente copia ad Anffas Onlus;
- 3) certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di euro 516.457; tale somma sarà rivalutabile in base agli indici di svalutazione della moneta, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale;
- 4) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad uno o più degli Enti parte dell'unitaria struttura Anffas aventi forma di ONLUS compatibilmente con la forma giuridica prescelta.

Gli autonomi Enti a marchio Anffas possono aderire al Consorzio Nazionale "La Rosa Blu" che opera in sinergia con Anffas Onlus a vantaggio della missione associativa connessa alla gestione dei servizi.

Articolo 6 - CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per recesso che deve essere presentato, per iscritto, al Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, con il voto favorevole dei 2/3 dei Componenti del Consiglio, previo lodo del Collegio dei Probiviri, per i seguenti casi:
 - in caso di morosità nel pagamento della quota annuale o del contributo associativo obbligatorio, che persista per oltre sei mesi dai termini fissati dal Regolamento generale;
 - in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, del Regolamento generale, dei deliberati associativi regolarmente adottati, e per altri gravi e comprovati motivi.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà alla Associazione locale socia di ricorrere all'Assemblea di ANFFAS Onlus

Articolo 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vicepresidente vicario;
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti;

6) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Le assemblee nazionali sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto. Le Assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 più uno (un decimo più uno) delle Associazioni locali socie.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso, inviato per lettera raccomandata con avviso di ritorno, o altro idoneo mezzo legalmente valido, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Non sono ammessi al voto i soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali e del contributo associativo obbligatorio.

Articolo 9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei rappresentanti delle Associazioni locali socie e, in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima), è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero delle Associazioni locali socie rappresentate.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi delle Associazioni locali socie e in seconda convocazione, (da tenersi non prima di 24 ore), è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo delle Associazioni locali socie.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti delle Associazioni locali socie. Per le delibere comportanti modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei 4/7 (quattro settimi) delle Associazioni locali socie iscritte al libro soci.

Non sono ammesse più di due deleghe per singola Associazione locale socia.

Articolo 10 - ASSEMBLEE: POTERI

Le Assemblee ordinarie e straordinarie eleggono al loro interno il Presidente dell'Assemblea, il Vice Presidente ed il Segretario verbalizzante. Spetta al Presidente della Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge, tra i candidati delle Associazioni locali socie, il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo Nazionale;
- 2) elegge i membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
- 3) delibera sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;
- 4) approva, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti, il rendiconto annuale;
- 5) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
- 6) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, l'importo annuale delle quote associative e dei contributi associativi obbligatori;
- 7) decide, ai sensi dell'art.6, sugli eventuali ricorsi di esclusione da socio promossi dalle Associazioni locali socie;
- 8) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale.

Articolo 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 13 membri, tra i quali il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i candidati soci delle Associazioni locali socie.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possano partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono invitati a partecipare, anche eventualmente indicando un loro delegato, componente il medesimo organo, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo Nazionale:

- 1) il Presidente e/o i componenti del Collegio dei Probiviri;
- 2) il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico;
- 3) i coordinatori delle commissioni di lavoro;
- 4) qualsiasi persona, che per competenze o compiti scientifici o amministrativi, sia stata invitata dal Presidente, eventualmente anche rappresentanti di ministeri e/o componenti di commissioni ministeriali istituite su materie di interesse associativo.

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge nel suo seno 2 (due) Vicepresidenti, di cui 1 (uno) con funzioni vicarie ed il Tesoriere.

Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono convocate, di norma con cadenza bimestrale, dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le convocazioni del Consiglio Direttivo Nazionale saranno effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido, da inviarsi ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE: POTERI

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo Statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente Statuto associativo, ha tutte le facoltà e i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, questi ultimi limitatamente ad Enti, aventi la qualifica di Onlus, facenti parte dell'unitaria struttura Anffas, onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, previo lodo dei Probiviri, delibera l'esclusione delle Associazioni locali socie, conformemente a quanto previsto all'art. 6 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare, alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente o a Consiglieri, determinando i limiti di tale delega; potrà anche conferire procure "ad negotia" a soci o a terzi per specifiche attività, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti.

Il Regolamento generale, di cui all'art. 23 del presente Statuto, e le sue modificazioni sono proposte, dal Consiglio Direttivo Nazionale all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, comunicate alle associazioni socie, con idonei mezzi, entro 60 giorni.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve esaminare il rendiconto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che deve essere inviato ai Soci almeno 20 giorni prima dell'Assemblea, corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, entro il 30 novembre di ogni anno, approva il bilancio preventivo, acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ed il programma associativo per l'anno successivo, acquisito il parere consultivo dell'Assemblea dei rappresentanti degli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi, predeterminandone tempi ed oneri di massima.

Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera sul riconoscimento degli Organismi Regionali rappresentativi dei soci, nonché sull'autorizzazione all'utilizzo del marchio da parte degli autonomi Enti di cui all'art. 5.1.

Il Consiglio Direttivo può costituire un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti e dal Tesoriere, definendone i compiti e le funzioni.

Su richiesta dell'Associazione locale socia, che ne assume ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di un'eventuale liquidazione, il Consiglio Direttivo Nazionale può indicare un Amministratore straordinario con l'incarico di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, sempre su espresso mandato e nomina del competente organo statutario dell'Associazione locale socia, anche attivare le procedure liquidatorie.

Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico e ne stabilisce il numero, le funzioni e gli obiettivi.

Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire il Consigliere che è venuto a mancare, per una qualsiasi causa, è chiamato, dal Consiglio Direttivo Nazionale, il primo dei non eletti.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo Nazionale cessa:

- 1) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
- 2) per scadenza del mandato;
- 3) per decesso;
- 4) per esclusione, deliberata dai due terzi dei Consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del Consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa, o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto costitutivo e dello Statuto e per altri gravi e comprovati motivi, comunque, riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Probiviri;
- 5) il Consigliere decade automaticamente dalla propria carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive non debitamente giustificate;
- 6) per la perdita della qualifica di socio dell'Associazione locale socia di appartenenza.

Articolo 15 – PRESIDENTE

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario; in caso di assenza degli stessi esso è presieduto da un Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione, spetta al Presidente.

Il Presidente potrà adottare, in caso di necessità ed urgenza, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo Nazionale per la necessaria ratifica.

Articolo 15 bis – VICE PRESIDENTI NAZIONALI

I Vicepresidenti collaborano alla gestione delle attività associative secondo le indicazioni del Presidente. Sono componenti di diritto dell'Ufficio di Presidenza, ove costituito, ai sensi dell'art.13 del presente Statuto. Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Articolo 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, e di due supplenti, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, che subentrano in ogni caso di cessazione del rispettivo membro effettivo.

I membri effettivi eleggono, al loro interno, un Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non appartenenti alle Associazioni locali socie.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo Nazionale. I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale.

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, esprimendo voto consultivo con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

Il Collegio dei Revisori potrà, su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale, verificare la correttezza amministrativa e contabile delle singole Associazioni locali socie e degli autonomi Enti di cui all'art. 5.1.

Il rifiuto dell'Associazione locale socia o dell'autonomo Ente di essere sottoposto a verifica costituirà motivo legittimo di recesso dell'Associazione Nazionale da qualsiasi rapporto collaborativo con gli stessi, compresa l'autorizzazione all'utilizzo del marchio e potrà costituire motivo di esclusione dell'Associazione locale socia.

Articolo 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea elegge i componenti del Collegio dei Probiviri tra persone di provata moralità e con adeguata capacità professionale. Il Collegio è formato da tre membri che, al loro interno, eleggono un proprio presidente.

Per la durata e la rieleggibilità valgono le norme dettate per i membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo Statuto ed alle finalità associative delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei soci e degli altri organi dell'Associazione.

Su iniziativa del Consiglio Direttivo Nazionale il Collegio dei Probiviri formula lodo scritto e motivato sulla esclusione da socio delle Associazioni locali socie, ai sensi dell'art.13 del presente Statuto.

Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra gli organi di Anffas Onlus ed i loro componenti, tra detti organi e le strutture associative e dirime le vertenze tra strutture associative per le materie di rilievo nazionale.

Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:

- il richiamo;
- la deplorazione;
- la sospensione cautelativa da socio, in attesa della decisione sul ricorso, eventualmente proposto all'Assemblea Nazionale da parte dell'Associazione locale socia esclusa.

Articolo 18 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico-Scientifico è nominato, dal Consiglio Direttivo Nazionale, tra persone anche non Socie, purché in possesso di particolari competenze e resta in carica fino alla naturale scadenza dello stesso.

Il Comitato Tecnico-Scientifico ha i seguenti compiti:

- 1) contribuire alla redazione della Carta dei Servizi Anffas e collaborare alla definizione dei livelli minimi di qualità ed alla loro implementazione ed aggiornamento;
- 2) contribuire alla realizzazione delle linee politiche associative, nonché supportare il Presidente e il Consiglio Direttivo Nazionale su specifiche materie, ove dagli stessi richiesto;
- 3) proporre e contribuire ad organizzare occasioni di approfondimento, studio e ricerca sui temi della disabilità intellettiva e/o relazionale;
- 4) dare attuazione alla linea editoriale associativa.

Il Comitato nomina al suo interno un Presidente.

Articolo 19 – ORGANISMI REGIONALI RAPPRESENTATIVI DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI SOCIE

Anffas Onlus promuove, tra le Associazioni locali socie, la costituzione di Organismi Regionali con compiti di coordinamento in ambito regionale e rappresentanza politica associativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, delegando a tali organismi la rappresentanza di Anffas rispetto ai rapporti con la Regione di appartenenza, con le relative Province e con qualsiasi Organismo pubblico con competenza sovraprovinciale, limitatamente al territorio della Regione di riferimento, nonché compiti di verifica, con l'obbligo di segnalare ad Anffas Onlus l'eventuale mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento della qualifica di socio da parte delle Associazioni locali socie.

Per le sole Province autonome di Trento e Bolzano qualsiasi riferimento statutario agli organismi regionali è da intendersi riferito ad autonomi organismi provinciali ed alle correlative istituzioni pubbliche territoriali.

Il Presidente di Anffas Onlus convoca, almeno una volta all'anno, i rappresentanti degli Organismi Regionali in un'Assemblea per esprimere parere consultivo in tema di linee di indirizzo politico di Anffas.

Gli Statuti degli Organismi Regionali dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- 1) scopo istituzionale analogo a quello di cui all'art. 3;
- 2) una struttura associativa democratica;
- 3) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus;
- 4) certificare il bilancio nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di euro 516.457. Tale somma sarà rivalutabile in base agli indici di svalutazione della moneta, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale;
- 5) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad uno o più dei diversi Enti facenti parte dell'unitaria struttura Anffas aventi forma di ONLUS, compatibilmente con la forma giuridica prescelta.

Articolo 20 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore degli Enti, aventi forma di ONLUS, aderenti alla struttura Anffas, in quanto considerati parte di una unitaria struttura operativa.

Articolo 21 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata della Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 22 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria; l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento dell'associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione. L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno i tre quarti delle Associazioni locali socie, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e del contributo obbligatorio. La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole dei tre quarti delle Associazioni locali socie.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti dal liquidatore, sulla base di una apposita deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, ad altre ONLUS aventi scopo analogo a quello contemplato dall'articolo 3 del presente Statuto preferibilmente

nell'ambito degli Enti, aventi forma di ONLUS, parte della unitaria struttura Anffas, sentito il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'art. 3 comma 190 e successivi della L. 662/96 e loro eventuali modifiche e/o integrazioni.

Articolo 23 - REGOLAMENTO GENERALE

Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.

Articolo 24 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi vigenti in materia di Enti non commerciali e, più specificatamente, di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di promozione sociale.

Articolo 25 – NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

Relativamente alle modifiche apportate alla composizione degli Organi Associativi si dà atto che le stesse entreranno in vigore a far data dal primo rinnovo degli Organi stessi. Fino a tale data gli Organi Associativi rimangono disciplinati dalle previgenti norme statutarie e regolamentari.